

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 13 ottobre 1982

N. 4 dell'O.d.G.

N. 326 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Trattamento di previdenza del personale regionale"

L'anno millenovecent&tantadue il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Antonio Somma

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte

consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe		h	26) MARROCCOLI Tommaso		h
2) ANNESE Mario		h	27) MARTELLOTTA Giuseppe	cf	
3) APRILE Brizio Leonardo	cf		28) MONFREDI Angelo		h
4) AUGELLI Raffaele	h		29) MOREA Leonardo	cf	
5) BELLIFEMINE Domenico	h		30) NOTARNICOLA Vito	h	
6) BELLOMO Michele	h		31) PIACQUADIO Antonio		h
7) BINETTI Vincenzo	h		32) PICCIGALLO Benito		h
8) BORGIA Francesco	h		33) PICCOLO Francesco	cf	
9) BORTONE Giorgio	h		34) QUARTA Nicola	h	
10) CALVARIO Pasquale		h	35) RICCIATO Antonio	h	
11) CAPOZZA Emanuele		h	36) RIZZO Marcello	h	
12) CARAMIA Giuseppina	cf		37) ROMANO Domenico	h	
13) CARELLA Domenico		h	38) ROSSI Angelo	h	
14) CASSANO Michele	cf		39) SALA Paolo	h	
15) CASTELLANETA Giuseppe	h		40) SILVESTRI Francesco	h	
16) CIOCIA Graziano		h	41) SINISI Rachele	h	
17) CIUFFREDA Pasquale	cf		42) SOMMA Antonio	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h		43) SORICE Vincenzo	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi		h
20) CONTE Giuseppe	h		45) TRAVERSA Roberto	cf	
21) CONVERTINO Cosimo	cf		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h		47) TROCCOLI Francesco	h	
23) DI GIUSEPPE Cosimo	h		48) VENTURA Antonio		h
24) FITTO Salvatore	h		49) VESSIA Onofrio	cf	
25) FORTUNATO Loris	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del sig. Vice Presidente Somma, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Trattamento di previdenza del personale regionale".

Dà la parola al relatore, cons. Rizzo, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare il disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

- Preso atto delle dichiarazioni di voto;

- Sull'esito delle votazioni, avvenute in sede di lettura dei singoli articoli:

- Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Trattamento di previdenza del personale regionale", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Somma)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1
(Prestazioni previdenziali)

La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.

Detto trattamento, salvo quanto previsto, per la misura dello stesso, al successivo art. 2, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 2
(Misura del trattamento previdenziale)

Per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale è pari all'80% di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

La Regione porta a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

(Approvato con votazione palese all'unanimità):

Art. 3
(Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritto a pensione)

Agli impiegati regionali cessati dal servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza aver maturato il diritto a pensione, spetta l'indennità premio di fine servizio o altra indennità di questa sostitutiva, come indicato nel precedente art. 2, subordinatamente all'osservanza della normativa contenuta nell'art. 9

della legge 7.2.1979, n. 29 e nell'articolo unico della legge 2.4.58, n. 322.

Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti il cui personale è iscritto all'INADEL e/o all'ENPAS.

La disposizione del presente articolo si applica altresì al personale già cessato dal servizio per qualsiasi causa o loro eredi, a partire dall'1.4.72 e fino all'entrata in vigore della presente legge solo per il servizio prestato presso la Regione Puglia soggetto alla contribuzione INADEL.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 4

(Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale)

I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono :

- a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;
- b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione allo I.N.A.D.E.L. ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'E.N.P.A.S., purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;
- c) i servizi riscattati dal dipendente con l'I.N.A.D.E.L. e con l'E.N.P.A.S. anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;
- d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente;
- e) i servizi non ammessi a riscatto dall'I.N.A.D.E.L. purchè abbiano dato luogo alla costituzione dell'accantonamento ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe, così come previsto dalla lettera a) del successivo art. 5 della presente legge.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 5

(Personale proveniente da Enti pubblici diversi)

Al personale inquadrato nei ruoli regionali per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso lo I.N.A.D.E.L. dei servizi prestati presso gli Enti di provenienza, si applicano le seguenti disposizioni :

- a) la Regione riconosce i servizi prestati nell'ente di provenienza nonchè presso altri enti pubblici, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe;
- b) la Regione incamera le somme versate allo stesso titolo dagli enti disciolti;
- c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente art. 2, una indennità premio di fine servizio per i periodi pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza, ai quali si riferiscono gli importi incamerati, e i servizi resi alle dipendenze della Regione.

Nel caso in cui le somme trasferite dagli Enti di provenienza a titolo di indennità di anzianità e simili risultasse ro superiori a quelle liquidabili dalla Regione, sarà disposta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennità alla Regione stessa, la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del personale avente titolo e ai superstiti aventi diritto.

Il precedente comma viene applicato nei riguardi del personale trasferito o transitato alla Regione e comunque da inquadrare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 6

(Adempimenti di attuazione)

Ai fini del recupero nei confronti dei competenti Istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, che la Regione corrisponderà nella misura del 100% all'atto della cessazione dal servizio, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione stessa una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.

Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 7

(Opzione)

Il personale inquadrato nel ruolo regionale ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità o di fine servizio o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'Ente di provenienza e/o presso altri enti pubblici, di rifondere la indennità a favore della Regione, in una unica soluzione, per ottenere il computo del servizio presso i predetti enti limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifiuta.

La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore ai dieci anni. In questo caso però è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50%, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 8

(Abrogazione)

Sono abrogate le leggi regionali n. 27 del 5.7.78, n. 55 del 31.5.80, n. 42 del 17.7.1981.

Viene soppresso il quarto comma dell'art. 94 della L.R. n. 18 del 25.3.74.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**Art. 9
(Oneri finanziari)**

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in L. 400.000.000=, si fa fronte apportando al Bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa :

Maggiore Entrata

Cap. 41112 "Recupero indennità di fine servizio, di buonuscita e di anzianità ed altre analoghe liquidate dagli Istituti di Previdenza al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti" L. 250.000.000=

Minore Spesa

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" L. 150.000.000=

Maggiore Spesa

Cap. 00328 "Liquidazione indennità di fine servizio, di buonuscita, di anzianità ed altre analoghe al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti" L. 400.000.000=

Per gli anni successivi al finanziamento della spesa si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)